



SENTENZA N. 5390/15

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, settima sezione civile, in persona del giudice unico Dr. Lucio Di Nosse, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. [redacted] 2013 R.G.C., avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 67 L.F. [redacted] riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2014, e vertente

T R A

Curatela del fallimento [redacted] in persona del curatore, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] presso il cui studio elett. domicilio in Napoli, alla via [redacted] in virtù di mandato in calce all'atto di citazione.

- ATTRICE -

Sr. [redacted] in persona del l.r., rapp.ta e difesa dall'avv. [redacted] e dall'avv. [redacted] presso lo studio dei quali elett. domicilio in Napoli, alla via [redacted], in virtù di procura alle liti in calce all'atto di comparso di costituzione e risposta.


- CONVENUTA -

CONCLUSIONI: All'udienza del 18.12.2014 il procuratore della curatela attrice si è riferito alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e negli altri atti difensivi. Il procuratore della convenuta ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa.

Fatto e diritto

La presente sentenza viene redatta nelle forme previste dall'art.132 c.p.c., come modificato dalla legge n.69 del 2009.

La curatela ha agito ai sensi del secondo comma dell'art. 67 L.F., il quale annovera tra gli atti soggetti a revocatoria fallimentare i pagamenti eseguiti dal



fallito nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, nella specie avvenuta il 22.7.2010.

Preliminarmente va respinta, perché palesemente infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione, sollevata dalla convenuta, perché l'atto di citazione, come è stato poi riconosciuto dalla medesima convenuta, è stato notificato entro il termine triennale dalla dichiarazione di fallimento.

Al curatore che agisce in revocatoria ai sensi della norma citata, incombe provare sia l'esistenza dell'atto solutorio e la sua collocazione nel periodo sospetto indicato dalla legge, sia la *scientia decoctionis* da parte del creditore convenuto.

Nel caso di specie l'onere probatorio da parte del convenuto in relazione al presupposto oggettivo è stato idoneamente assolto, mediante la produzione in giudizio di documentazione contabile e degli estratti del c.c. bancari forniti dalle banche, intestati alla fallita, dai quali emerge con chiarezza l'esistenza dei pagamenti indicati in citazione eseguiti a mezzo di sei bonifici bancari nel periodo compreso tra il 9 febbraio ed il 6 giugno 2010, per complessivi E.20.348,93.

La convenuta società ha contestato la domanda, deducendo che all'epoca dei pagamenti non era a conoscenza dello stato d'insolvenza della società poi fallita.

Al curatore che agisce in revocatoria ai sensi del secondo comma dell'art. 67 L.F. incombe altresì provare la conoscenza da parte dell'*accipiens* dello stato d'insolvenza dell'prenditore poi dichiarato fallito.

Nel caso di specie anche tale onere è stato assolto.

La giurisprudenza di merito e di legittimità è concorde nel ritenere che la conoscenza dello stato di insolvenza, per essere rilevante ai fini di cui all'art. 67 L.F. deve sussistere nel momento in cui si compie l'atto o il pagamento soggetto a revoca (Cass. n.1043/1983, Cass. 1169/1980); essa deve essere effettiva, e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte al momento dell'atto impugnato, e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte (ex multis: Cass. n. 7064/1999, in Il Fall. 9/2000, 1003; Cass. n.



13408/1999, in Il Fall. 12/2000, 1359; Cass. n. 571/2001, in motiv., in Il Fall. n. 12/2001, 1320 e ss.).

Orbene nel caso di specie la curatela ha esposto fatti e circostanze, dei quali ha anche fornito effettiva dimostrazione, comprovanti la sussistenza della 'scientia'.

La curatela ha evidenziato l'esistenza di formalità pregiudizievoli iscritte in danno della soc. [redacted] orbene l'ipoteca volontaria è in levante ai fini della scientia, mentre le due ipoteche legali iscritte dalla concessionaria per la riscossione spa [redacted] costituiscono idoneo elemento di prova ai fini della conoscenza dello stato d'insolvenza.

Parimenti l'esistenza di protesti a carico della soc. [redacted] è sicuro indice di conoscenza; tuttavia poiché i primi protesti furono elevati soltanto in data 6.3.2010, deve ritenersi che l'effettiva conoscenza dello stato di decadenza della fallita da parte della convenuta è stata sufficientemente provata da tale data, e pertanto non rientra tra i pagamenti revocabili quello di E.2.873,95, eseguito in data 9.2.2010, antecedentemente alla levata dei protesti.

E' ancora opportuno evidenziare che la convenuta, la quale intratteneva rapporti commerciali con la soc. [redacted] proprio in virtù di detta posizione privilegiata di operante economico, era sicuramente a conoscenza delle condizioni di crisi della società poi fallita.

Dunque, la convenuta, per la sua qualità di imprenditore commerciale ed avendo rapporti economici con la società [redacted] era nelle condizioni di avere notizia della perdurante e gravissima crisi di quest'ultima in maniera diretta ed effettiva e non soltanto potenziale.

La deduzione relativa all'esenzione dalla revocatoria dei pagamenti effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso non è condivisibile; invece nel caso di specie non ricorre tale esenzione, difettando ogni prova al riguardo.

Soprattutto, l'eccezione relativa alla non revocabilità del pagamento in esame, ai sensi dell'art. 67, comma 3, L.F. non ricorre nella specie, posto che, come dedotto dalla difesa della curatela attrice, l'esenzione dalla revocatoria concerne i soli pagamenti effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei





termini d'uso, e dunque non vi rientrano i pagamenti effettuati nel corso della liquidazione della società; i pagamenti oggetto della domanda sono stati invece eseguiti quando la società debitrice, poi fallita, era già stata posta in liquidazione. In altri termini la convenuta non ha dimostrato che i pagamenti in esame siano avvenuti secondo precise modalità contrattuali e nei termini d'uso concordati al momento della stipula del contratto.

La domanda ex art. 67 L.F. deve quindi essere accolta per quanto sopra esposto per complessivi E. 17.474,98, con esclusione dalla revoca del primo pagamento di E. 2.873,95.

Sulla somma dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso legale, dalla domanda al soddisfo, come chiesti nell'atto di citazione.

Si osserva infatti sulla decorrenza degli interessi che l'azione revocatoria fallimentare, diretta a far dichiarare l'inefficacia di un pagamento, ha natura costitutiva; il diritto alla restituzione a favore della curatela di quanto pagato dal fallito sorge solo per effetto della sentenza e quindi, in virtù del principio di retroattività della pronuncia, alla data della domanda; invero, l'accertamento della natura lesiva del pagamento può avvenire solo a posteriori, qualora il debitore che lo abbia effettuato fallisca, cosicché il pagamento non ha alcuna connotazione di illiceltà, ma nasce come efficace e diviene inefficace solo a seguito della verifica delle condizioni di cui all'art.67 L.F.; consegue che l'obbligazione restitutoria è di valuta e pertanto gli interessi decorrono solo dal momento della domanda giudiziale; il maggior danno spetta solo se l'attore dimostra il contrario subito. (Cass. Sez. unite n.437/2000).

Nella specie la curatela non ha fornito la prova del maggior danno previsto dall'art. 1214 c.c., né questo può essere presuntivamente liquidato, atteso che nel periodo in considerazione il tasso di svalutazione monetaria si è mantenuto costantemente al di sotto di quello degli interessi legali, i quali pertanto coprono tutta l'area del danno risarcibile.

Le spese di lite, come liquidate in dispositivo ex D.M. n.55/2014 vanno poste a carico della convenuta per il principio di soccombenza.

P.Q.M.



Il Tribunale, in persona del giudice unico, pronunciando sulla domanda proposta dalla curatela del fallimento della srl. [redacted] nei confronti della srl. [redacted] con atto di citazione notificato il 24.6.2013, così provvede:

- a) in parziale accoglimento della domanda dichiara inefficaci, ai sensi dell'art. 67, 2° co., L.F., i pagamenti eseguiti dalla fallita srl. [redacted] a favore della convenuta srl. [redacted] per complessivi E. 17.474,98 e, per l'effetto
- b) condanna la convenuta srl. [redacted] al pagamento a favore della curatela fallimentare dell'importo suddetto, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
- c) condanna la convenuta al pagamento in favore della curatela delle spese di lite, che liquida in Euro 400,00 per spese ed Euro 3.200,00 per compenso, oltre spese generali IV e CPA come per legge.

Così deciso in Napoli, il 3.4.2015

Il giudice unico

